Segreteria Generale
Ufficio Giustizia Federale
Prot./AP/ic/7881/2019
Roma, 04 dicembre 2019

Alla Società Rari Nantes Cagliari
c/o Avv. Prof. Massimo Proto
Tramite pec: : massimoproto@ordineavvocatiroma.org; lucianobrunori@ordineavvocatiroma.org; asd.rarinantes.cagliari@pec.it

All' atleta Marcello Guidi
c/o C.C. Napoli
Tramite pec: canottierinapoli@pec.it

E, per conoscenza,

Ai Comitati Regionali di Competenza

Oggetto: Corte Federale di Appello II Sezione Procedimento n. 6756/2019 promosso dalla Rari Nantes Cagliari avverso Marcello Guidi per la riforma della decisione di primo grado n 6/2019 del 8 ottobre 2019 della II sez Tribunale Federale. Motivazioni Decisione 6/2019 del 27/11/2019

Con la presente si notificano le motivazioni relative al procedimento in oggetto, depositate il 03.12.19.

"LA CORTE DI APPELLO FEDERALE – Seconda Sezione – FIN – riunitasi in data 27 novembre 2019 e composta dagli Avv.ti Marco Rago Presidente, Francesco Vaccaro e Giancarlo Guarino, componenti, nel procedimento di appello intentato dalla A.S.D. Rari Nantes Cagliari nei confronti del tesserato Marcello Guidi, per l'impugnazione della decisione n. 6 dell'8 ottobre 2019 resa dal Tribunale Federale, Sezione II, nel procedimento n. 5593/2019, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

VISTI lo Statuto ed il Regolamento di Giustizia della FIN;

VISTO il ricorso presentato dal A.S.D. Rari Nantes Cagliari, rappresentato dal Prof. Avv.Massimo Proto e dall'Avv. Luciano Brunori e presso gli stessi domiciliata in Roma, via Lazzaro Spallanzani, 22, nei confronti del tesserato Sig. Marcello Guidi, avverso la decisione del Tribunale Federale n.6 dell'8 ottobre 2019 resa dal Tribunale Federale, Sezione II, nel procedimento n. 5593/2019 con la quale è stata accolta l'istanza proposta dal Guidi diretta ad ottenere lo svincolo coattivo dalla società;

HERBALIFE NUTRITION
UnipolSai ASSICURAZIONI
arena

VISTE le controdeduzioni rese dall'appellato;

UDITA la parte ricorrente presente all'udienza di discussione del 18 novembre 2019;

PRESO ATTO che, nell'occasione indicata, l'udienza è stata rinviata al 27 novembre 2019 per la decisione;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso del 23 ottobre 2019 la società appellante ha impugnato la decisione del Tribunale Federale n.6 dell'8 ottobre 2019 resa dal Tribunale Federale, Sezione II, nel procedimento n. 5593/2019 con la quale è stata accolta l'istanza proposta dal tesserato Sig. Marcello Guidi diretta ad ottenere lo svincolo coattivo dalla società adducendo a motivo:

I. *Violazione e falsa applicazione dell'art.16,co.8, lett.a) del Regolamento, per avere concesso il nulla osta all'atleta il quale non è componente o a capo di nucleo familiare che ha variato la residenza in altra provincia;*
II. *Riproposizione delle ulteriori difese del primo grado.*

Assume la società ricorrente che il Tribunale abbia erroneamente interpretato la norma regolativa della fattispecie, ritenendo applicabile al caso in esame la lettera a) del citato art.16, comma 8 ed equiparando l'atleta maggiorenne a soggetto "componente o a capo di nucleo familiare che ha variato la residenza in altra provincia".

Ciò sulla base del ragionamento, censurato dall'appellante, secondo cui il maggiorenne costituirebbe nucleo familiare a sè, non dovendo dipendere direttamente dalle vicende del nucleo familiare e, pertanto, l'accertato ed incontestato avvenuto cambio di residenza dell'atleta Guidi nel caso in esame, motiverebbe l'applicazione della norma che ne consente lo svincolo coattivo.

L'appellante sostiene, invece, che l'interpretazione offerta dal Tribunale sia contraria tanto al tenore letterale che alla corretta interpretazione sistematica della norma richiamata.

L'ordinamento federale, infatti, prevede un principio generale di stabilità e permanenza del vincolo sportivo, consentendo la possibilità dello scioglimento solo in casi e situazioni tassativamente indicate dalla norma applicabile.

Tra queste non vi è l'ipotesi del mero cambio di residenza del tesserato, se non per comprovati motivi di lavoro o di studio .

Corre l'obbligo di evidenziare che i casi previsti dall'art.16.8 del R.O sono i seguenti:

"a. Atleti che risultino componenti od a capo di nucleo familiare che ha variato la propria residenza in Provincia diversa nel corso degli ultimi 12 mesi, variazione da comprovarsi mediante inoltro di certificato anagrafico di residenza;

b. Atleti che nel corso degli ultimi 12 mesi, anche in assenza di variazione di residenza, risultino stabilmente trasferiti in Provincia diversa da quella di residenza per motivi di lavoro o studio, trasferimento da comprovarsi mediante inoltro di attestazione del datore di lavoro e/o certificazione di iscrizione e regolare frequenza rilasciata da Istituto di Istruzione anche Universitario".

Orbene, premesso che il mero raggiungimento della maggiore età non comporta automaticamente l'esclusione dal nucleo familiare, ai fini della quale rileva il dato fattuale della convivenza e della dipendenza economica, che può protrarsi anche in età successiva, è evidente che la ratio della disposizione di cui alla lettera a) è quella di consentire lo scioglimento del vincolo nei soli casi in cui l'atleta si trovi a dover seguire necessariamente le vicende del proprio nucleo familiare nel quale risulti stabilmente inserito: trattasi pertanto del mutamento di residenza di più persone tra cui sia ricompreso anche l'atleta ma solo nel ruolo di "capofamiglia" ovvero in quello di "componente di una famiglia".

L'orizzonte di riferimento della norma è quello del mondo del lavoro, essendo impensabile obbligare un atleta che sia a ciò costretto per motivi di superiore necessità a mantenere il vicolo sportivo con la conseguenza delle quasi certa impossibilità di praticare lo sport.

L'interpretazione estensiva del concetto di nucleo familiare fatta propria dal Tribunale, invece, condurrebbe – come infatti nel caso in esame – ad una sostanziale e sminuente equiparazione dei motivi di grave necessità – evidentemente avuti di mira dal legislatore sportivo – al mero e soggettivo mutamento di residenza.

Inoltre, è la stessa fattispecie di cui alla lettera b) a fornire ulteriore conferma di quanto affermato dall'appellante.

Nell'ottica generale della tassatività delle cause di svicolo, infatti, l'atleta "meramente" maggiorenne (in quanto non collegato né a capo di nucleo familiare) ha anch'egli al possibilità di ottenere lo svincolo, ma unicamente per documentate ed oggettive esigenze di studio o di lavoro.

La norma, come si vede, replica la ratio sottesa alla lettera a) individuando il caso che si attaglia al "single" e prevedendo diversi presupposti documentali (inoltro di attestazione del datore di lavoro e/o certificazione di iscrizione e regolare frequenza rilasciata da Istituto di Istruzione anche Universitario).

Poiché è incontestato il fatto che non ricorra nella fattispecie oggetto del procedimento l'ipotesi di cui alla lettera b), dal momento che alla documentata rinuncia all'iscrizione all'Università di Cagliari non fa riscontro la produzione di un certificato di regolare frequenza presso altra università, ne deriva che il vincolo non poteva essere dichiarato risolto alla luce delle disposizioni federali vigenti.

PQM

La Corte di Appello Federale II sezione, accoglie il ricorso; riserva il deposito della motivazione nei dieci giorni successivi, a termini di regolamento. Ordina la restituzione della tassa pagata."

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Antonello Panza